

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1144

Navigare nella parità: uno strumento dinamico e interattivo per i cittadini e le politiche. Approvazione Schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii e relativa progettualità.

L'Assessora delegata alle Politiche di genere, sulla base dell'istruttoria espletata dalla E.Q. della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere e confermata dalla Dirigente della precitata Sezione, riferisce quanto segue.

VISTI

- Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- la legge regionale n. 7 dell'8 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante "Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia";
- la D.G.R. 07 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio" e ss. mm. e ii.;
- la D.G.R. 03 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di "Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 2.0", e ss.mm.ii.;
- Il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, recante: "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 1482 del 15 settembre 2021, di nomina del Segretario generale della Giunta regionale;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009" :
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 38 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia";
- la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

VISTI, ALTRESI'

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che all'art. 15 stabilisce espressamente che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- il D.Lgs n. 36/2023 che all'art. 7, c. 4 prevede espressamente che: "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità*

del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, con la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 *"Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia"*, ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso;
- conseguentemente, al fine di dotarsi di uno strumento deputato a dare evidenza dell'integrazione di genere (gender mainstreaming) nelle politiche e nelle prassi amministrative, con la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, ha avviato la sperimentazione della Valutazione di Impatto di Genere (VIG), che tuttora prosegue;
- con la D.G.R. 15 giugno 2022, n. 844 è stato approvato il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia relativo all'anno 2020;
- successivamente, con la D.G.R. del 5 marzo 2024, n. 234, in ossequio all'art. 10 della L.R. n. 28 del 13 luglio 2017 art. 10 *"Rendicontazione Sociale"*, è stata approvata la rendicontazione di genere - Bilancio di Genere ee.ff. 2021-2022;
- le Università degli Studi di Bari e di Genova:
 - ai sensi dell'allegato III alla Direttiva comunitaria 2004/18/CE sono organismi di diritto pubblico;
 - rientrano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche locali contemplate nell' Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. elaborato dall'ISTAT;
 - ai sensi dell'art. 66, c. 1 del D.P.R. n. 382/1980 *"Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati"*.

CONSIDERATO CHE

- la Regione Puglia, in una logica di implementazione delle azione già intraprese, intende favorire iniziative che promuovano interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere;
- il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Genova vanta una pregressa esperienza maturata nel settore della promozione della parità di genere attestata anche, tre le varie attività, dalla pubblicazione del contributo *"Proposing a regional gender equality index (R-GEI) with an application to Italy"* sulla rivista *Regional Studies Association* a cura del Prof. Di Bella et alii (2020) che reca una curvatura degli indicatori del GEI a livello regionale, ottenendo come output una classifica di tutte le regioni italiane;
- il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Bari vanta pregresse collaborazioni con la Regione Puglia sulla specifica tematica e competenze utili alla declinazione del Gender Equality Index (GEI) e dei suoi domini in relazione alle peculiarità della Regione Puglia.

DATO ATTO CHE

- la Regione Puglia, per il tramite della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, e le precitate Università di Bari e Genova, rispettivamente per il tramite del Dipartimento Economia e Finanza e del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art.

15 della legge 241/1990, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione delle attività oggetto di accordo;

- le parti, a seguito di interlocuzioni, hanno elaborato una progettualità definendo in maniera condivisa i contenuti della collaborazione;
- in particolare, la progettualità in parola, denominata "*Navigare nella parità di genere*", mira a sviluppare un'analisi approfondita e intersezionale sulle disparità tra i sessi in Puglia utilizzando i dati già disponibili a livello regionale sul fenomeno. La base teorica del progetto è il Gender Equality Index (GEI), indicatore sviluppato dallo European Institute for Gender Equality (EIGE), che rappresenta il riferimento europeo per la misurazione della disuguaglianza di genere. L'indicatore GEI identifica sei domini di riferimento su cui valutare la disuguaglianza di genere (Lavoro, Denaro, Conoscenza, Tempo, Potere e Salute), ognuno dei quali è ulteriormente suddiviso in due o più sottodomini. Obiettivo del progetto è declinare il GEI e i suoi domini per la Puglia, fornendo una lettura economica e sociale degli indicatori considerati e realizzando uno strumento dinamico e interattivo utile ad evidenziare le disparità di genere presenti nel territorio regionale e a rendere più consapevoli i cittadini della loro persistenza con fine ultimo di orientare le politiche ai fini di una loro riduzione;
- la stipula dell'Accordo è finalizzata ad attivare la collaborazione tra i predetti Enti per la realizzazione del precitato progetto;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - le parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

RITENUTO CHE

per la definizione e implementazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e delle precitate Università, si rende necessario stipulare un Accordo di collaborazione tra i tre Enti ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO, PREMESSO E RITENUTO

Si propone di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento Economia e Finanza – e l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali – allegato al presente provvedimento comprendente la relativa progettualità per farne parte integrante e il cui contenuto, concordato tra le parti interessate, è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le finalità istituzionali dei soggetti coinvolti.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta **diretto**.

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta

BILANCIO AUTONOMO

PARTE SPESA

| CRA | CAPITOLO DI SPESA | DECLARATORIA | MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | CODIFICA PIANO DEI CONTI | E.F. 2024 | E.F. 2025 |
|-------|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 04.04 | U1205011 | ATTIVITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 12.05.01 | U.1.04.01.02.000 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |

La spesa proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

L'Assessora delegata alle Politiche di genere, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4 lettera e) della Legge Regionale 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, tra Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento Economia e Finanza – e l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali –, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando la stessa ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modifichino in modo sostanziale il contenuto;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La EQ
Isabella Di Pinto

La Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere
Annalisa Bellino

La sottoscritta Segretaria Generale della Giunta Regionale non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii.

La Segretaria Generale della Giunta Regionale
Anna Lobosco

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere
Avv. ta Serena Triggiani

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora delegata alle Politiche di Genere;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, tra Regione Puglia, l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento Economia e Finanza – e l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali –, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo, delegando la stessa ad introdurre modifiche e/o adattamenti allo schema allegato che non ne modificano in modo sostanziale il contenuto;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.

**LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE**
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

Allegato

ANNALISA BELLINO
22.07.2024 11:24:43
GMT+01:00**Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni****ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

TRA

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE, (in seguito "Regione Puglia") con sede legale in Bari, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal/la _____, domiciliata presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

E

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Economia e Finanza, di seguito denominato DiEF, con sede in Bari, Largo Abbazia Santa Scolastica P.IVA 01086760723/ C.F. 80002170720, rappresentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 4 dello Statuto dell'Università di Bari e dell'art. 10, c.3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Direttore pro tempore Prof. Vitorocco Peragine domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell'Università medesima

E

Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, di seguito denominato "DISPI", con sede in Genova, P.le E. Brignole 3a, C.F./P. IVA 00754150100, rappresentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12,c.10 dello Statuto dell'Università di Genova dal Direttore pro tempore Prof.ssa Daniela Preda, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell'Università medesima.

di seguito congiuntamente definite "Parti",

PREMESSO CHE***La Regione Puglia***

- Ai sensi dell'art.12, c. 3, dello Statuto Regionale, tra l'altro, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- Con la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 "*Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia*", ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla

vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso. In particolare, l'art. 2 lett k) della predetta Legge dispone espressamente che la Regione persegue, tra le altre, la finalità di *“promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione”*;

- Con la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della *“Strategia per la parità di genere”* denominata *“Agenda di Genere”*, ha approvato il documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, prevede azioni in specifiche aree di intervento. In particolare nell'ambito della strategia è prevista un'area di intervento trasversale diretta, tra l'altro, a qualificare l'azione pubblica in termini di programmazione, di misurazione dei risultati e di valutazione degli impatti in ottica di genere;
- Al fine di dotarsi di uno strumento deputato a dare evidenza dell'integrazione di genere (gender mainstreaming) nelle politiche e nelle prassi amministrative, con la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, ha avviato la sperimentazione della Valutazione di Impatto di Genere (VIG) i cui primi esiti, riportati nel Report Valutazione di Impatto di Genere contenuto nella DGR n. 383 del 27/03/2023, hanno evidenziato una netta predominanza della 'neutralità' dell'impatto di genere negli atti regionali attestando la necessità di perfezionare la metodologia valutativa con particolare riferimento agli indicatori per misurare i divari di genere;
- In una logica di implementazione delle azioni già intraprese intende avviare rapporti di collaborazione per perfezionare lo strumento di valutazione quali-quantitativa dell'impatto di genere attraverso lo sviluppo di metodologie innovative. Ciò al fine di acquisire competenze utili a migliorare l'analisi e la valutazione delle politiche in termini di genere anche al fine di orientare le curvature delle future policies. In particolare ritiene opportuno declinare il GEI e i suoi domini per la Puglia, fornendo una lettura economica e sociale degli indicatori considerati e realizzando uno strumento dinamico e interattivo utile a rendere più consapevoli i cittadini della persistenza delle disparità di genere e ad orientare le politiche ai fini di una loro riduzione.

Le Università degli Studi di Bari e di Genova

- Ai sensi dell'allegato III alla Direttiva comunitaria 2004/18/CE sono organismi di diritto pubblico;
- Rientrano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche locali contemplate nell' Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi

dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. elaborato dall'ISTAT;

- Ai sensi dell'art. 66, c. 1 del D.P.R. n. 382/1980 "*Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati*"

L'Università degli Studi di Bari

- Ai sensi dei punti 1 e 2 della Carta dei principi fondamentali dello Statuto di Ateneo " *è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo Statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali (...).La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito*";
- Il DiEF dell'Università di Bari è intenzionato ad approfondire il tema della disuguaglianza di genere in Puglia e delle politiche regionali atte a contrastarla.

L'Università degli Studi di Genova

- L'Università di Genova, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di Ateneo, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno;
- L'Università di Genova, ai sensi dell'art. 33, c. 1 del Regolamento generale di Ateneo, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, e concludere a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;
- Il DISPI dell'Università di Genova è intenzionato a sviluppare le già avviate linee di ricerca sulla costruzione di indicatori di disuguaglianza di genere a livello sub-nazionale e sub-regionale.

TENUTO CONTO CHE:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

ATTESO CHE

- Le Università risultano essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni, visto il richiamo espresso all’art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte

in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni "...le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane a loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie...(omissis)"

- Le Università hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e sono Enti concedenti ai sensi dell'articolo 1 comma 1 let. b) dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuta all'applicazione del "Codice degli appalti", e soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990.

CONSIDERATO CHE

la Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere intende promuovere interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione.

RITENUTO CHE

- per la definizione e attuazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e del DiEF dell'Università di Bari e del DISPI dell'Università di Genova, si rende necessaria una collaborazione tra i tre Enti;
- le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- con la sottoscrizione del presente Accordo il DiEF dell'Università di Bari e il DISPI dell'Università di Genova dichiarano di non aver svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- Le parti, a seguito di interlocuzioni, hanno elaborato la progettualità allegata alla presente per farne parte integrante (**ALLEGATO A1**) definendo in maniera condivisa i contenuti della presente collaborazione.

TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate,

VISTI l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023

precisato che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione

Con il presente Accordo di collaborazione, Regione Puglia, il DiEF dell'Università di Bari e il DISPI dell'Università di Genova si impegnano a declinare il GEI e i suoi domini per la Puglia, fornendo una lettura economica e sociale degli indicatori considerati e realizzando uno strumento dinamico e interattivo utile a rendere più consapevoli i cittadini della persistenza delle disparità di genere e ad orientare le politiche ai fini di una loro riduzione.

A tal fine, concordano nel voler collaborare, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, per definire e implementare la progettualità suddetta con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione e a divulgare i risultati conseguiti dall'azione amministrativa regionale, con l'organizzazione di eventi sul territorio regionale, nazionale e ricercando opportunità per la diffusione anche in contesti sovra-regionali.

Art. 2 Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi.

le Parti si impegnano a

- svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto con la massima cura e diligenza;
- tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- mettere a disposizione, su richiesta delle altre Parti, i documenti e materiali relativi.

La Regione Puglia si impegna a

- coordinare e sovrintendere il processo di attuazione delle attività previste nella "scheda progetto";

- mettere a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche ed amministrative;
- mettere a disposizione gli spazi delle sedi regionali per l'organizzazione delle iniziative;
- mettere a disposizione i propri canali istituzionali per attività di comunicazione, e divulgazione inerenti le attività progettuali.

Il DiEF dell'Università di Bari e del DISPI dell'Università di Genova, si impegnano ciascuno per quanto di propria competenza in base alla progettualità (di cui all'ALLEGATO A1) a

- mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
- eseguire il progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante;
- elaborare congiuntamente i risultati finali della ricerca, predisponendo una relazione intermedia ed una finale da trasmettere alla Regione Puglia.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici). Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Le parti s'impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

Art. 3 Durata dell'Accordo

La durata prevista del presente Accordo è di diciotto mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Dalla medesima data si intendono avviate le attività oggetto dell'Accordo. E' escluso il tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di tutte le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

Art. 4 Attuazione dell'Accordo

Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo sono indicati i seguenti referenti:

- Per la Regione Puglia: Dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere – PEC: sez.politichedigenere.regione@pec.rupar.puglia.it
- Per il DiEF dell'Università degli Studi di Bari: Prof. Ernesto Toma, professore ordinario di Statistica Sociale – PEC: direttore.dsem@pec.uniba.it
- Per il DIDPI dell'Università degli Studi di Genova: Prof. Enrico di Bella, professore ordinario di Statistica Sociale – PEC: dispi@pec.unige.it

Ai referenti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.

Le attività sono definite dalla progettualità (**ALLEGATO A1**) parte integrante del presente accordo.

Art. 5 Disciplina dei rapporti tra le parti

Le Parti devono:

- conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa,
- assumere integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. E' fatto salvo il rimborso da parte di Regione Puglia al DiEF dell'Università degli Studi di Bari e al DISPI dell'Università degli Studi di Genova per le spese sostenute per il progetto, da intendersi fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72. Il rimborso è destinato esclusivamente al ristoro dei costi e delle spese vive sostenute dalle Università non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Le Università assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Art. 6 Modalità e termini di erogazione del rimborso e di rendicontazione

L'importo messo a disposizione da parte della Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle Università per le iniziative afferenti al presente Accordo, è fissato in € 40.000,00 per il DISPI e in € 20.000,00 per il Dipartimento di Bari

Il predetto importo sarà erogato con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo previsto per ciascuna Università a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- saldo a completamento delle procedure.

L'anticipazione sarà erogata previa istanza (Richiesta di anticipazione), che contenga gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il saldo sarà erogato previa istanza (Richiesta di saldo), redatta utilizzando l'apposita modulistica che sarà fornita, da inoltrare entro 30 giorni dalla conclusione delle attività indicata nel Cronoprogramma di cui al progetto di Attuazione.

Ai fini della richiesta di saldo, sarà allegata altresì:

- Relazione consuntiva contenente altresì i riferimenti agli indicatori di Progetto di Attuazione ed esporre ogni variazione rispetto a quanto preventivato;
- Cronoprogramma delle attività a consuntivo che riporti un elenco dettagliato delle attività e degli eventi svolti. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta;
- Relazione Finanziaria relativa all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi, economico e finanziari, imputati con pertinenza alle attività finanziate dall'Amministrazione regionale.

Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte delle Università. Tutta la documentazione è archiviata nel fascicolo di Progetto.

Art 7 Spese Rimborsabili

Sono ritenute rimborsabili le seguenti tipologie di spesa nel rispetto dei relativi valori massimi:

- a. spese generali, anche amministrative, opportunamente documentate in modo tale che se ne colga l'esclusività rispetto alla realizzazione delle azioni previste dal presente accordo;
- b. spese per il personale esterno e compensi professionali direttamente ed esclusivamente contrattualizzati imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto.
- c. spese relative all'organizzazione di eventi di divulgazione e diffusione dei risultati conseguiti e comunque preventivamente concordati con la Regione.
- d. spese per missioni pertinenti alle attività previste dal progetto approvato;
- e. spese legate a materiale bibliografico o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta.

Un costo per essere considerato ammissibile deve essere:

- a. pertinente ed imputabile direttamente alle attività previste dal progetto approvato;
- b. effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, in sede di rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente pagate dal soggetto beneficiario e dovranno aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale;
- c. sostenuto mediante obbligazioni sorte nel periodo temporale di ammissibilità delle spese, ovvero nell'arco temporale di attuazione del progetto;
- d. comprovabile, ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore equivalente. Non sono ammessi scontrini fiscali.
- e. tracciabile, ovvero i pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il termine massimo previsto per la presentazione della richiesta del Saldo, dovranno essere registrati sul/i conto/i corrente/i ed effettuati esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili quali bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Non sono comunque ammissibili al rimborso:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d. le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
- e. spese per il riscatto dei beni;
- f. ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g. oneri finanziari;
- h. le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- i. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto;
- j. i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
- k. le spese relative a pedaggi autostradali;
- l. spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi) e liberalità.

Art. 8 Recesso

Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.

ART. 9 Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività oggetto

d'Accordo.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti.

ART.10 Proprietà e utilizzazione dei risultati

Tutti i risultati direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna amministrazione.

ART. 11 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza della Convenzione.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 12 Disposizioni generali e fiscali

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.

Ai fini della sottoscrizione del presente accordo,

l'Università di Genova attesta di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Genova 1 – N. 0216718 del 29 dicembre 2016;

l'Università di Bari attesta di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale giusta autorizzazione n. 21674 del 16/12/1992 (rilasciata dall'allora Intendenza di Finanza di Bari).

| | | |
|---|---|--|
| Regione Puglia Sezione per l'attuazione delle politiche di genere | Università degli Studi di Bari Dipartimento di Finanza e Economia | Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali |
| dott. ssa Annalisa Bellino | Prof. Vitorocco Peragine | Prof.ssa Daniela Preda |

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

“NAVIGARE NELLA PARITÀ: UNO STRUMENTO DINAMICO E INTERATTIVO PER I CITTADINI E LE POLITICHE”. PROGETTO INNOVATIVO E SPERIMENTALE PER LA DIFFUSIONE DELLE CONDIZIONI DI PARITÀ, DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ DI GENERE.

1. MISURARE LA (DIS)UGUAGLIANZA DI GENERE: PREMessa CONOSCITIVA PER L'AZIONE POLITICA

Il tema della (dis)uguaglianza di genere è sempre più al centro del dibattito internazionale per le sue numerose implicazioni sul contesto socioeconomico della nostra società. L'uguaglianza di genere è uno dei determinanti della crescita economica, dello sviluppo del capitale umano e, più in generale, di un modello di sviluppo sostenibile. A livello internazionale sono state intraprese numerose iniziative per sostenere una maggiore uguaglianza di genere tra cui l'inclusione dell'uguaglianza di genere tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Obiettivo n. 5) individuati dalle Nazioni Unite nella Risoluzione A/RES/70/1 del 25 settembre 2015:

L'uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma un fondamento necessario per un mondo pacifico, prospero e sostenibile... Fornire alle donne e alle ragazze pari accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al lavoro dignitoso e alla rappresentanza nei processi decisionali politici ed economici alimenterà le economie sostenibili e porterà benefici alle società e all'umanità in generale.

Per pianificare politiche efficaci e agire consapevolmente è fondamentale dotarsi di adeguati strumenti di misurazione e monitoraggio. Sebbene i primi indicatori di (dis)uguaglianza di genere siano stati sviluppati a livello nazionale negli anni '70 e '80, le misure corrispondenti a livello internazionale e globale non sono state attuate fino alla metà degli anni '90. Attualmente, un'ampia gamma di indicatori comparativi di (dis)uguaglianza di genere sono disponibili, sviluppati e promossi da istituzioni accademiche e di ricerca scientifica, organizzazioni internazionali (ad esempio le Nazioni Unite, il Forum economico mondiale, ecc.), associazioni della società civile e aziende private. Tuttavia, questi indicatori si riferiscono spesso ad ambiti specifici e sono solo poche le misure che tentano di fornire una visione sistemica e multidimensionale del fenomeno.

Particolarmente rilevante per l'Unione Europea è il Gender Equality Index (GEI) dello European Institute for Gender Equality che attraverso l'analisi di 31 indicatori suddivisi in 6 domini (lavoro, denaro, conoscenza, potere, salute e uso del tempo) e 14 sottodomini determina una misura di uguaglianza tra uomini e donne per ciascuno di questi sottodomini, domini e fornendo anche un indicatore sintetico globale per ciascun paese della UE.

L'Unione europea si è di recente impegnata a rafforzare il ruolo degli organismi per la parità da ultimo con le Direttive nn. 1499 e 1500 approvate il 14 maggio 2024 anche estendendone l'ambito di intervento. Infatti, la Direttiva n. 1500/2024 interviene sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, mentre la Direttiva n. 1499/2024 introduce norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, adottata su impulso e in coerenza con la citata Strategia UE, si basa su una visione di lungo termine e si inserisce tra gli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal programma *Next Generation EU*, fortemente orientato all'inclusione di genere in cui l'*empowerment* femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere non sono affidati a singoli interventi, ma sono obiettivi trasversali di tutte le 6 Missioni in cui sviluppa i suoi obiettivi.

Sono tuttavia ancora pochi gli indicatori della disuguaglianza di genere a livello regionale e subregionale. Questo accordo è finalizzato a colmare questo gap informativo offrendo a Regione Puglia uno strumento conoscitivo che rappresenta la base conoscitiva della deliberazione dell'azione pubblica.

2. IL CONTESTO ISTITUZIONALE PUGLIESE

La Regione Puglia, con la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 "*Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia*", ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso;

Con Delibera di Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 la Regione Puglia è stata la prima Regione in Italia ad approvare la propria "*Agenda di Genere*": un documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile come richiamato dalla DGR n.687 del 26 aprile 2021.

Le 5 macroaree di intervento individuate per la definizione dell'Agenda, su cui è stato condotto apposito confronto partecipativo, sono:

- 1) qualità della vita delle donne e degli uomini;
- 2) istruzione formazione e lavoro;
- 3) competitività, sostenibilità e innovazione;
- 4) per un lavoro di qualità;
- 5) contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
- 6) azioni trasversali per la rimozione degli stereotipi di genere e il miglioramento dell'azione amministrativa

Proprio in riferimento a quest'ultima, la Regione Puglia al fine di dotarsi di uno strumento deputato a dare evidenza dell'integrazione di genere (gender mainstreaming) nelle politiche e nelle prassi amministrative, con la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, ha avviato la sperimentazione della Valutazione di Impatto di Genere (VIG), che tuttora prosegue.

Tra le azioni trasversali si annovera anche il Bilancio Sociale e di Genere della Regione Puglia relativo all'anno 2020 e successivamente, con la D.G.R. del 5 marzo 2024, n. 234, in ossequio all'art. 10 della L.R. n. 28 del 13 luglio 2017 art. 10 "*Rendicontazione Sociale*", è stata approvata la rendicontazione di genere - Bilancio di Genere ee.ff. 2021-2022.

Pertanto, la Regione Puglia, in una logica di implementazione delle azioni già intraprese, intende favorire iniziative che promuovano interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione.

3. IL PROGETTO DI RICERCA

Il progetto "Navigare nella parità di genere" mira a sviluppare un'analisi approfondita e intersezionale sulle disparità tra i sessi in Puglia utilizzando i dati già disponibili a livello regionale sul fenomeno. La base teorica del progetto è il *Gender Equality Index* (GEI), indicatore sviluppato dallo *European Institute for Gender Equality* (EIGE), che rappresenta il riferimento europeo per la misurazione della disuguaglianza di genere. L'indicatore GEI identifica sei domini di riferimento su cui valutare la disuguaglianza di genere (*Lavoro, Denaro, Conoscenza, Tempo, Potere e Salute*), ognuno dei quali è ulteriormente suddiviso in due o più sottodomini.

Obiettivo del progetto è declinare il GEI e i suoi domini per la Puglia, fornendo una lettura economica e sociale degli indicatori considerati e realizzando uno strumento dinamico e interattivo utile ad evidenziare le disparità di genere presenti nel territorio regionale e a rendere più consapevoli i cittadini della loro persistenza con fine ultimo di orientare le politiche ai fini di una loro riduzione. Oltre ai domini principali del GEI, il progetto esplorerà, per quanto consentito dai dati disponibili, anche i domini satellite della *Violenza di genere* e le *Disuguaglianze intersettoriali*.

Fasi del progetto

Lo studio si realizzerà in tre fasi:

1. Rassegna dei principali indicatori di (dis)uguaglianza di genere a livello regionale per l'implementazione in Puglia del GEI di EIGE (R-GEI Puglia)
2. Realizzazione di un report analitico che:
 - a. esplori le disuguaglianze di genere nella regione proponendone un'interpretazione dal punto di vista economico e sociale anche in una prospettiva diacronica;
 - b. riporti, quando disponibili, best practices ed esperienze specifiche utili agli stakeholders per implementare politiche finalizzate alla riduzione della disuguaglianza di genere. Saranno utilizzati due possibili approcci in parallelo: 1) realizzazione di interviste ai policy makers regionali attraverso l'invio di un questionario web finalizzato ad acquisire informazioni utili all'obiettivo della ricerca; 2) esplorazione del livello di attuazione delle politiche di genere da parte delle istituzioni pubbliche pugliesi attraverso i documenti ufficiali, consultando i siti web nelle sezioni apposite e con ricerche per parole chiave quali e termini di ricerca specifici come "politica di parità di genere" o "piano d'azione di genere" con tecniche di text mining.

3. Realizzazione di un cruscotto interattivo web-based atto a visualizzare gli indicatori individuati al punto 1 e che potrà essere utilizzato da decisori pubblici e cittadini per esplorare le differenze di genere in Puglia, ricevendo anche una sintetica interpretazione dei dati visualizzati sulla base delle valutazioni emerse durante la realizzazione del report di cui al punto 2. Il cruscotto interattivo includerà un sistema per aggiornare in maniera autonoma da Regione Puglia i dati rappresentati e la loro interpretazione.

4. GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di ricercatori sarà composto:

- per il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università degli Studi di Genova: Prof. Enrico di Bella
- per il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari: Prof. Ernesto Toma, Prof.ssa Angela Maria D'Uggento

Si esplicita inoltre che, ove necessario, i Dipartimenti potranno avvalersi di personale esterno, mediante contratti per incarichi riguardanti parti specifiche del progetto.

Cronoprogramma

Il tempo previsto per la realizzazione dello studio è di 18 mesi così suddivisi:

| Fasi del progetto | Referente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Fase 1: rassegna degli indicatori | UNIGE-DISPI | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 2a: realizzazione report analitico | UNIBA-DIEF | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| Fase 2b: individuazione best practices | UNIGE-DISPI & UNIBA-DIEF | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Fase 3: realizzazione cruscotto web-based | UNIGE-DISPI | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x |



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA |
|---------|------|------|--------|------------|
| APG | DEL | 2024 | 5 | 30.07.2024 |

NAVIGARE NELLA PARITÀ: UNO STRUMENTO DINAMICO E INTERATTIVO PER I CITTADINI E LE POLITICHE.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II E RELATIVA
PROGETTUALITÀ.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 31/07/2024 11:17
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

